



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania

sanitarie nel territorio regionale, l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica, di cui all'articolo 42, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, si applica per assenze di durata superiore ai dieci giorni, fatta eccezione per le ipotesi in cui i certificati medesimi siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica".

Ancora più di recente, tale regola è stata confermata anche dalla Nota dell'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia Prot. n. 3466 del 27-01-2023, diramata dall'U.S.R. per la Sicilia con nota n. 4942 del 06-02-2023.

Pertanto, non sussiste l'obbligo di richiedere certificazioni di riammissione a scuola per assenze uguali o inferiori a giorni dieci.

Occorre infine precisare che per la scuola dell'infanzia, non essendo previsto alcun obbligo di frequenza, non può di conseguenza ipotizzarsi alcuna certificazione medica obbligatoria.

2) Certificazioni attestanti lo stato di salute per l'attività sportiva non agonistica nell'ambito delle attività scolastiche

Nella specie, rientrano nell'ambito delle certificazioni mediche obbligatorie/gratuite che possono essere richieste al pediatra, i certificati di cui al **Decreto del Ministero della Salute del 24/04/2013, art. 3, lett. a) e c)**, riguardanti cioè gli **"alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche"** (lett. a) e **"coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale"** (lett. c). In entrambi i casi deve essere prodotta una specifica richiesta del Dirigente Scolastico.

Pertanto, la richiesta di certificazione medica utile a tale scopo potrà essere rilasciata in forma non onerosa, solo a seguito di specifica richiesta dell'Istituzione Scolastica interessata.

Ai sensi dell'art. 41 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la pediatria, il certificato medico è altresì obbligatorio nei seguenti casi:

Riferimenti: Maria Grazia Vasta - 095 7161195



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania

- 3) **Certificazioni ai fini dell'astensione dal lavoro del genitore a seguito di malattia del bambino** (art. 41, comma 6, lett. h), p. II ACN).

- 4) **Valutazioni multidimensionali e connesse certificazioni relative a prestazioni di assistenza domiciliare integrata, programmata e per l'inserimento nelle strutture residenziali sulla base della programmazione e di quanto previsto nell'ambito degli Accordi Regionali** (art. 41, comma 6, lett. h), p. III ACN).

Alla luce di quanto esposto, si invitano le SS.LL. alla corretta applicazione della normativa sopra richiamata.

Si ringrazia per la collaborazione

Il Dirigente
Emilio Grasso

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Riferimenti: Maria Grazia Vasta - 095 7161195



Via P. Mascagni n° 52 – 95131 Catania - Tel. 095/7161111 - C.F.: 80008730873 - C.U.F.E.: EH6EEV
E-mail: usp.ct@istruzione.it - PEC: uspct@postacert.istruzione.it - www.ct.usr.sicilia.it/